

## ALLEGATO 3

### **Sportelli CAV: servizi decentrati di assistenza alle donne vittime di violenza promossi da Comuni della Zona Sociale della Rete territoriale interistituzionale Antiviolenza**

1. Al fine di garantire la più ampia copertura del territorio regionale oltre agli sportelli collegati ai centri antiviolenza non residenziali e residenziali promossi dai comuni capofila delle zone sociali anche gli altri comuni delle zone sociali che fanno parte delle reti territoriali antiviolenza possono promuovere, insieme ad un centro antiviolenza presente nella rete, l'istituzione di sportelli per servizi di ascolto, informazione, comunicazione e assistenza alle donne vittime di violenza.
2. Gli sportelli CAV erogano servizi di ascolto, informazione, comunicazione e assistenza alle donne vittime di violenza e devono garantire:
  - a) personale esclusivamente femminile, anche volontario, con elevato livello di formazione specialistica e specifica sui temi della violenza di genere in grado di accogliere la donna e fornire le prime informazioni;
  - b) l'accessibilità ai servizi specialistici del Centro antiviolenza e della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza in una logica integrata e multidisciplinare; della Rete territoriale interistituzionale antiviolenza in una logica integrata e multidisciplinare;
  - c) il costante raccordo con gli altri soggetti essenziali della Rete (servizi sociali dei comuni sistema socio-sanitario, forze dell'ordine ecc.);
  - d) gli Sportelli presso i Comuni devono garantire un'apertura minima di tre giorni alla settimana per almeno 9 ore;
  - e) l'utilizzo del sistema informatico S.E.Re.N.A. fornito dalla Regione Umbria (DGR n. 1592/2017).
3. La previsione degli Sportelli CAV di cui al presente articolo deve essere approvata dalla zona sociale e il progetto viene definito nell'ambito di specifica deliberazione del Comune trasmessa alla Regione. Il soggetto proponente che istituisce e si assume la gestione amministrativa e finanziaria dello sportello cofinanzia le risorse annuali assegnate dalla Regione con almeno il 20% di risorse proprie. La Regione può trasferire risorse finanziarie direttamente al Comune interessato che, in tal caso, provvede anche alla rendicontazione delle spese effettuate e agli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dello sportello.
4. Per gli ulteriori aspetti si fa rinvio alla disciplina di cui al punto 3.1 delle linee guida di cui alla DGR 365/2021 e a quanto previsto dall'Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali di modifica dell'Intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014, relativa ai requisiti minimi dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio (146/CU del 14 settembre 2022).